REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 457/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2013

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 412/2008 e (CE) n. 431/2008 per quanto riguarda i contingenti di importazione di carni bovine per il periodo dal 1º luglio 2013 al 30 giugno 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione [2] ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 63 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione nell'Unione per il periodo dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo, suddiviso in quattro sottoperiodi. Le domande di diritti di importazione per detto periodo contingentale possono essere presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascun sottoperiodo. Il volume totale annuo è tuttavia disponibile dal primo sottoperiodo.

(2) Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 [3] ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate per il periodo dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Le domande di diritti di importazione per detto periodo contingentale possono essere presentate il 1º giugno che precede l'inizio del periodo contingentale di importazione.

(3) In vista dell'adesione della Croazia all'Unione europea a decorrere dal 1º luglio 2013, è opportuno consentire agli importatori della Croazia di partecipare a tali contingenti di importazione. Occorre pertanto stabilire deroghe ai regolamenti (CE) n. 412/2008 e (CE) n. 431/2008 per quanto riguarda i periodi di presentazione delle domande. Tali deroghe non devono tuttavia ripercuotersi negativamente né sugli operatori degli Stati membri né sull'efficienza della gestione di detti contingenti.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 412/2008

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 412/2008, le domande di diritti di importazione relative al sottoperiodo dal 1º luglio 2013 al 30 settembre 2013 sono presentate dal 1º al 5 luglio 2013, e comunque entro le ore 13:00, ora di Bruxelles, del 5 luglio 2013.

Articolo 2

Regolamento (CE) n. 431/2008

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 431/2008, le domande di diritti di importazione relative al periodo contingentale di importazione che ha inizio il 1º luglio 2013 sono presentate dal 24 giugno al 5 luglio 2013, e comunque entro le ore 13:00, ora di Bruxelles, del 5 luglio 2013.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 431/2008, per il contingente tariffario di importazione che ha inizio il 1º luglio 2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13:00, ora di Bruxelles, del 12 luglio 2013, i quantitativi totali oggetto delle domande di diritti di importazione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7.
[3] GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO